



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI
PROTEZIONE CIVILE
0831/ 307356 fax 0831/339056
e-mail aperrone@comune.ostuni.br.it

N. 15 registro

Del 5 giugno 2007

Oggetto : Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi valida per l'anno 2007.

I L SINDACO

VISTI gli incendi boschivi verificatisi, sul territorio comunale, nelle scorse stagioni estive;

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della nuova stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli incendi;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 21 maggio 2007 n. 412, pubblicato il 01/06/2007 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 79 con il quale per l'anno 2007, dal 1 giugno 2007 al 15 settembre p.v. entra in vigore lo stato di grave pericolosità di incendio per tutti i territori boscati del territorio regionale, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti di posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture A.I.B. ;

VISTA la L.R. 30.11.2000 n. 18;

VISTA la L. n. 225 del 24/02/1992 ;

VISTO il decreto legislativo n. 112 del 31.03.1998;

VISTE inoltre tutte le leggi e i regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne;

D I S P O N E

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio e precisamente dal 1 giugno al 15 settembre 2007, per tutte le aree boschive ricadenti nel Comune di Ostuni, il divieto tassativo, salva la possibilità, in caso di necessità contingenti di posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture A.I.B:

- **Di accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dalla Regione;**
 - Di far brillare mine o usare esplosivi;
 - Di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - **Di usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace;**
- Di tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private;
- **Di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese** e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

- **Di inoltrarsi o sostare con le auto nelle predette aree con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca ;**
 - **Di abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive;**

I proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive, possono praticare la bruciatura delle stoppie, a condizione che lungo tutto il perimetro delle superfici interessate, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura ed entro il 15 luglio 2007, traccino una precesa o fascia protettiva per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste per una larghezza non inferiore a 10 (dieci) metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire immediatamente l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati;

E' fatto obbligo inoltre ai proprietari, gestori e conduttori di campeggi, villaggi turistici ed alberghi, di realizzare immediatamente lungo tutta la linea di confine con le aree boscate una fascia di protezione della larghezza di metri 20(venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, ovvero di adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi fuori strada, per eventuali interventi di spegnimento su focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali.

L'inosservanza dei divieti e degli obblighi della presente ordinanza sarà punita con le sanzioni amministrative di cui agli artt. 10 del D.P.G.R. N. 270/2002 ed 11 della Legge n. 353 del 21.11.2000.

I Comandi del Corpo Forestale dello Stato e degli altri Organi di Polizia, ai quali la presente verrà notificata, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza del sopra citato D.P.G.R. n. 270/2002, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori a termine di legge.

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 4° Settore Ufficio Protezione Civile, istruttore amministrativo Perrone Maria Aurelia.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio per gg. 30, la stessa verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ostuni all'indirizzo www.comune.ostuni.it, divulgata mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici del Comune e comunicati stampa.

Dalla Residenza Comunale 4 giugno 2007

IL SINDACO
AVV. DOMENICO TANZARELLA

RESP.PROC.

Istruttore M. A. PERRONED:\dati\utctutela alla pubblica incolumità\protezione civile\previncendi\prevenzione incendi\prev. incendi 2007\ordinanza.doc